



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Bando affisso all'albo e pubblicato sul sito il 30/11/2010

Prot.n° 1972 del 30/11/2010

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991; n.390;

VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 26/10/2010, è stata disposta la pubblicazione di apposito bando;

D E C R E T A

per l'anno accademico 2010/2011, il presente **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'ACCADEMIA (150 ore)**, di cui segue il testo integrale, disponendone la pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Accademia e sul sito internet www.accademialbertina.torino.it.

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'ACCADEMIA (150 ore)

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e del D.P.C.M. 30 aprile 1997, vista la delibera del 26/10/2010 del Consiglio di Amministrazione, si emana il presente Bando di concorso relativo alla selezione pubblica per titoli di merito ed eventuale prova pratica, per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di borse di collaborazione agli studenti dell'Accademia.

ART.1

1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli di merito, per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di fino a 20 borse di collaborazione agli studenti iscritti nell'a.a. 2010/2011 all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino ai corsi ordinamentali e di primo e secondo livello. Ogni attività di collaborazione è pari a 150 ore da svolgere secondo le modalità stabilite dalla Direzione o dalla Direzione amministrativa.

2. Le attività di collaborazione consistono nel servizio di ausilio alle attività degli uffici di direzione, amministrativi e didattici dell'Accademia.

E' previsto un compenso orario onnicomprensivo pari a € 6,00, per un totale di € 900,00 per 150 ore complessive.

ART.2

1. I servizi oggetto del rapporto di collaborazione consisteranno nello svolgimento di attività presso le strutture dell'Accademia individuate dall'Amministrazione, escluse le attività di docenza di cui all'art.12 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, di svolgimento degli esami e comunque di ogni altra attività che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

2. Le prestazioni in argomento, connesse ai servizi resi dall'Accademia, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare ordinariamente il numero massimo individuale di 150 ore per ciascun anno.

3. L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

ART.3

1. Gli studenti selezionati per le attività devono concordare preventivamente il piano di lavoro con la Direzione o con la Direzione amministrativa (in dipendenza dalle loro assegnazioni) e sottoscriverlo prima dell'inizio delle prestazioni.

2. Le presenze debbono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni di cui all'art. 2 con i doveri didattici e l'impegno di studio, che debbono conservare il loro carattere di priorità e prevalenza nell'attività dello studente.

3. Nel caso che uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione, per motivi personali, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, può essere sostituito, attingendo alla graduatoria deputata. Verranno decurtate dal pagamento le ore non effettuate.

4. Lo studente che durante il periodo di durata della collaborazione sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore o al Direttore amministrativo dell'Accademia, i quali provvedono alla definizione del piano di recupero delle ore non prestate.

5. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore, anche non consecutive, decade dall'incarico, con il diritto, previa valutazione positiva del lavoro svolto, al solo pagamento delle prestazioni effettuate sino a quel momento.

ART. 4 - *Requisiti di ammissione*

1. L'assegnazione delle predette borse di collaborazione è effettuata sulla base della graduatoria annuale, formulata dall'apposita Commissione di valutazione, secondo i criteri di merito fissati dal presente Bando.

2. I requisiti di accesso alla selezione sono i seguenti:

a) gli studenti devono essere regolarmente iscritti, in regola con il pagamento delle tasse, ai Corsi di primo o secondo livello dell'Accademia, nonché al quadriennio fino al quinto anno accademico compreso per l'a.a. 2010/2011.

b) gli studenti non devono beneficiare contemporaneamente di borse di Studio EDISU o provvidenze similari;

c) gli studenti devono aver acquisito, entro la fine della sessione autunnale dell'anno precedente a quello di iscrizione, almeno i seguenti crediti formativi:

ANNO D'ISCRIZIONE CREDITI

1° ANNO primo livello 48/60 o 80/100 voto diploma di maturità

2° ANNO primo livello 48 cfa

3° ANNO primo livello 72 cfa

Possessori del diploma di primo livello

1° ANNO secondo livello Voto diploma o laurea di primo livello non inferiore a 108/110 oppure 160 cfa in caso di laurea in sessione straordinaria.

2° ANNO secondo livello 48 cfa del biennio

d) gli studenti devono riportare una media degli esami sostenuti negli anni precedenti a quello di iscrizione pari ad un minimo 26/30;

e) gli studenti non devono avere instaurato contemporaneamente rapporti di lavoro subordinato con terzi, ovvero altri rapporti di lavoro autonomo, anche occasionale.

3. I requisiti minimi di accesso prescritti devono essere posseduti, dal candidato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

4. L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.

ART.5 - *Valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio*

Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti di accesso (art 4) la Commissione di valutazione si attiene ai seguenti criteri di punteggio:

1. media delle votazioni riportate negli esami sostenuti negli anni precedenti a quello di iscrizione, espressa in trentesimi (valutata al secondo decimale), fino ad un massimo di 5 punti:

voto medio compreso tra 26/30 e 26,99/30: 1 punto;

voto medio compreso tra 27/30 a 27,99/30: 2 punti

voto medio compreso tra 28/30 a 28,99/30: 3 punti;

voto medio compreso tra 29/30 a 29,99/30: 4 punti

voto medio di 30/30: 5 punti;

La media dei voti sarà valutata in base alle risultanze del database della segreteria didattica (Isidata).

2. ulteriori titoli posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda, fino a un massimo di 15 punti:

diploma accademico 1° livello, laurea 1° livello: 1 punto per ogni titolo fino a un massimo di 2 punti;

diploma accademico 2° livello, laurea 2° livello: 2 punti per ogni titolo fino a un massimo di 4 punti;

diploma accademico quadriennale:.....1,5 punti per ogni titolo fino a un massimo di 3 punti;

diploma di scuola di specializzazione:0.5 punti per ogni titolo fino a in massimo di 1 punto;

altri titoli (aver usufruito di borsa LLP-Erasmus di Mobilità Studentesca, certificato di conoscenza delle lingue, corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato. Patente europea del computer, certificato di servizio presso altre pubbliche amministrazioni, idoneità a pubblici concorsi):..... 0,5 punti per ogni titolo fino a un massimo di 5 punti;

3. La Commissione di valutazione potrà eventualmente prevedere un prova pratica volta ad accertare i requisiti che si ritengono indispensabili per l'adempimento della collaborazione stessa fino a un massimo di 30 punti.

4. in caso di parità di punteggio le collaborazioni saranno affidate, in via prioritaria, agli studenti con maggiore anzianità accademica e agli studenti che hanno concluso una precedente esperienza di collaborazione svolta – a giudizio dell'amministrazione – con esito positivo.

Al termine della valutazione si aprirà una graduatoria da cui l'Accademia attingerà progressivamente sulla base delle proprie necessità. La graduatoria avrà durata di un anno trascorso il quale, salvo diverse disposizioni, decadrà. Si specifica che non si configura per l'Accademia alcun obbligo di scorrere integralmente la graduatoria nel periodo della sua validità.

ART.6 - Domanda e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione (vd. All. 1) dovrà essere consegnata, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, presso la Segreteria didattica all'attenzione del dott. Alessio Boscolo o del dott. Tazio Brusasco.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.

Per le domande spedite per posta farà fede la data del timbro postale di spedizione; in caso di spedizione a ridosso della scadenza, la domanda andrà anticipata via fax al num. 011-8125688 entro la data di scadenza.

2. La domanda deve essere compilata con i dati e i certificati richiesti dal presente bando. Nella domanda, pena la non ammissibilità, il candidato deve indicare:

- a) cognome e nome
- b) luogo e data di nascita
- c) luogo di residenza
- d) domicilio eletto ai fini del concorso e il recapito telefonico
- e) l'anno di corso e il numero di matricola
- f) di non essere beneficiario di alcuna borsa di studio né di intrattenere rapporti di lavoro con terzi.

Gli studenti iscritti al 1° anno dovranno presentare dichiarazione di conseguimento di diploma di maturità di durata quinquennale con votazione di almeno 48/60 o 80/100.

4. L'amministrazione non si assume responsabilità per la mancata acquisizione di comunicazioni dipendente da: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito del candidato indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma. Non si terrà conto delle domande prive della sottoscrizione.

ART.7 - Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione, nominata dai competenti organi accademici, è così composta:

- Prof. Guido Curto – Direttore dell'Accademia Albertina
- Dott. Alessandro Moreschini – Direttore Amministrativo dell'Accademia Albertina
- Dott. Tazio Brusasco – Segretario verbalizzante
- Dott. Alessio Boscolo - Assistente Amministrativo

Per ogni altro aspetto non precisato nel presente Bando, si faccia riferimento alla legislazione vigente.

IL DIRETTORE

Prof. Guido Curto

ALLA COMMISSIONE

SEDE

Io sottoscritt _____,

nome: _____

cognome: _____

nat _____ **a** _____ **il** _____

residente a _____

in via/c.so/p.zza _____

domiciliat _____ **a** _____

in via/c.so/p.zza _____

Numero di matricola: _____,

DICHIARO

- ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445 -

- **di essere regolarmente iscritto e in regola col pagamento delle tasse al _____ anno del corso di _____ livello in _____.**
- **di non beneficiare di borse di studio Edisu o provvidenze similari.**
- **di non avere in essere rapporti di lavoro subordinato con terzi, ovvero altri rapporti di lavoro autonomo, anche occasionale.**
- **di aver acquisito, entro la fine della sessione autunnale dell'anno 2009/2010, i seguenti crediti formativi:** _____.
- **di disporre di:**

diploma accademico 1° livello o laurea 1° livello in _____
conseguito nell'a.a. _____ / _____ presso _____;

diploma accademico 2° livello o laurea 2° livello in _____
conseguito nell'a.a. _____ / _____ presso _____;

diploma accademico quadriennale in _____ conseguito
nell'a.a. _____ / _____ presso _____;

diploma di scuola di specializzazione in _____
conseguito nell'a.a. _____ / _____ presso _____;

altri titoli:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____;
- 6) _____;
- 7) _____;
- 8) _____;

Allego fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Torino, _____

In fede: _____